

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2020

166/2020/S/COM

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1110^a riunione del 12 maggio 2020

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 27 febbraio 2019, DSAI/9/2019/com (di seguito: determinazione DSAI/9/2019/com).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;
- in particolare, per quanto concerne l'"Efficienza nell'uso dell'energia", cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l'art. 9, contenente disposizioni in ordine alla "Misurazione e fatturazione dei consumi energetici", al comma 8 attribuisce all'Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l'altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato "Sanzioni", prevede che l'impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l'Autorità;
- l'art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che "In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)";
- dalla documentazione acquisita dagli Uffici dell'Autorità in data 6 dicembre 2018 (prot. Autorità 34772), era emersa l'applicazione da parte di Gala S.p.A., ora Gala S.p.A. in liquidazione (di seguito: Gala o società), di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- in particolare, nelle condizioni tecniche ed economiche oggetto di rilevazione dal sito internet della società, relative alle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate, "*Gala Casa Sicura – Bioraria*" e "*Gala Casa Sicura Gas*", valide per adesioni fino al 30 giugno 2017, rispettivamente con prezzi dell'energia elettrica indicati validi fino al 30 novembre 2018 e prezzo del gas indicato valido fino al 31 luglio 2019, si leggeva alla voce "*Servizi aggiuntivi*", che "*qualora il cliente scelga di ricevere la fattura cartacea in sostituzione di quella elettronica, verranno addebitati 2,00 € per ogni fattura inviata (...)*";
- non erano emerse evidenze della cessazione dell'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;

- a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/9/2019/com è stato avviato, nei confronti di Gala, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
- in data 29 marzo 2019 Gala ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 8110 del 1 aprile 2019), relativa alla predetta contestazione;
- contestualmente alla presentazione della proposta di impegni, la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/9/2019/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi;
- in data 9 aprile 2020 Gala ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 12037), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 6 aprile 2020 (prot. Autorità 11620);
- nella riunione del 12 maggio 2020 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037), Gala ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/9/2019/com è cessata;
- in particolare, la società ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che:
 - a) la validità delle offerte al pubblico relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale contenenti oneri di spedizione delle bollette è cessata già dal primo luglio 2017;
 - b) la fatturazione dei predetti oneri di spedizione è stata interrotta tramite intervento manuale fin dal primo gennaio 2019 (eccezion fatta per 4 fatture emesse con oneri di spedizione per un mero errore materiale, con riferimento ai quali la società ha già provveduto ad effettuare lo storno);

- c) il completamento degli interventi sul *software* di fatturazione, al fine di inibire strutturalmente e definitivamente l'addebito in bolletta di oneri di spedizione, è avvenuto in data 13 marzo 2019;
- la proposta presentata da Gala reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione ai clienti domestici sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi di postalizzazione addebitati per la ricezione della fattura in formato cartaceo (impegno n. 1);
 2. riconoscimento di un *bonus una tantum* di 12 euro ai clienti cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, che siano ancora in fornitura (impegno n. 2);
 3. riconoscimento di un *bonus una tantum* di 15 euro a favore di ogni cliente in fornitura sia di energia elettrica che di gas naturale, sul mercato libero, che eserciterà opzione a favore della fattura *on line* in luogo del recapito cartaceo nei 12 mesi successivi all'invio di una specifica informativa (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da Gala appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- nonostante lo stato di liquidazione, Gala (come risulta dalle note prodotte dalla stessa società, acquisite con prot. Autorità 7584 del 2 marzo 2020 e prot. 12037 del 9 aprile 2020) è attiva sul mercato, con oltre 4.000 clienti, e la propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria appare complessivamente buona ed in ripresa, avendo, tra l'altro, la società registrato un utile considerevole in relazione all'anno 2019;
- le evidenze di cui al precedente alinea sembrerebbero consentire alla società di dare piena attuazione agli impegni – sia in termini economici che in termini operativi – entro l'arco temporale ivi previsto;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da Gala, come risultante dalla nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da Gala S.p.A. in liquidazione, come risultante nota 9 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12037) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;

2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura *"Proposta di impegni di Gala S.p.A. in liquidazione nel procedimento sanzionatorio e prescrittivo avviato con determinazione DSAI/9/2019/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com"*;
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Gala S.p.A. in liquidazione potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di comunicare il presente atto a Gala S.p.A. in liquidazione (P. Iva 06832931007) mediante PEC all'indirizzo gala@pec.gala.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

12 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini